

Modelli unici e modifiche ai procedimenti in edilizia: è vera semplificazione?


Questo articolo, a seguito dell'adozione della modulistica relativa alla dichiarazione di inizio attività alternativa al permesso di costruire, fa il punto sulla realizzazione degli obiettivi di semplificazione e standardizzazione sottesi alla predisposizione della modulistica unica per i procedimenti edilizi. Sono in particolare evidenziati gli errori e le omissioni ancora presenti nei moduli, le responsabilità professionali nella sottoscrizione delle dichiarazioni. Infine, prendendo quale significativo esempio le modulistiche delle regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, vengono evidenziate le problematiche che emergono nella varietà e particolarità delle realtà regionali. In allegato alla versione online dell'articolo sono rese disponibili le schede riepilogative dei procedimenti edilizi nazionali e delle tre regioni esaminate, nonché delle leggi speciali di settore.

di

Roberto Gallia,
architetto, professore a contratto
presso il Dipartimento di Architettura
di Roma Tre

La Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie locali, con l'accordo in data il 16 luglio 2015 (*Fast Find* NW3766), ha adottato i **moduli unificati e standardizzati** per la presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire, con riferimento agli articoli 22 (*Interventi subordinati a denuncia di inizio attività*) e 23 (*Disciplina della denuncia di inizio attività*) del D.P.R. 380/2001 T.U. edilizia (*Fast Find* NN5509) e all'articolo 7 (*Procedimento ordinario*) del D.P.R. 160/2010 relativo alle autorizzazioni delle attività produttive (*Fast Find* NN10344).

L'adozione di questo modulo, alla cui impostazione le Regioni, entro 90 giorni, devono adeguare la propria modulistica "in relazione alle specifiche normative regionali e di settore", avrebbe potuto costituire l'occasione non solo per correggere gli errori e integrare le omissioni presenti nei precedenti moduli, relativi alla SCIA



e al permesso di costruire, ma anche per verificare gli obiettivi di standardizzazione, che le modulistiche regionali di fatto negano. L'occasione sicuramente non è stata colta, e sembra inoltre aver lasciato del tutto indifferenti i contraenti.

IL MODULO DELLA DIA ALTERNATIVA

Il modulo è riferito alla DIA sostitutiva del permesso di costruire, che nella vulgata propagandistica viene rozzamente indicata con il termine di “*superdia*”, fuorviante perché il relativo procedimento non ha nulla di speciale ed è previsto dal T.U. edilizia, nel comma 3 dell'articolo 22 che non ha mai subito modifiche o integrazioni, per la realizzazione degli interventi di:

- a) ristrutturazione edilizia;
- b) nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, qualora disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
- c) nuova costruzione, qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche.

Sostanzialmente il modulo si presenta analogo a quelli già

predisposti per il permesso di costruire e per la SCIA, con l'inserimento di due ulteriori riquadri nella Relazione tecnica di asseverazione, riferiti alle “*Opere di urbanizzazione primaria*” e agli “*Scarichi idrici*”, che assumono rispettivamente i numeri 14 e 15, portando a 26 il numero totale dei riquadri da compilare. Vengono inoltre modificati il riquadro “*Bene sottoposto ad autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza archeologica/architettonica*”, integrato con il riferimento alla L. 10/2013 per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, e il riquadro “*Altri vincoli di tutela ecologica*”, integrato con il riferimento alla fascia di rispetto dei pozzi e delle captazioni idriche.

La dotazione di opere di urbanizzazione primaria, anche se non esplicitato nel modulo, è riferita alla prescrizione del T.U. edilizia che, fra i presupposti per il rilascio del permesso di costruire, annovera l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero la loro realizzazione entro il triennio successivo (*articolo 12, comma 2*).

Gli scarichi idrici sono riferiti all'autorizzazione all'allaccio nella pubblica fognatura ovvero all'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (articoli 124-127 del D. Leg.vo 152/2006 Codice dell'ambiente, *Fast Find NN8063*).

Il richiamo della L. 10/2013 per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (*Fast Find NN10991*), anche se non esplicitato nel modulo, riguarda gli “*alberi monumentali*” che le Regioni ed i Comuni avrebbero dovuto censire sulla scorta delle indicazioni fornite dal D.M. 23 ottobre 2014 (*Fast Find NN13255*).

Il D. Leg.vo 152/2006 *Codice dell'ambiente* affida alle Regioni la tutela delle risorse idriche tramite l'individuazione di aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché di zone di protezione dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, (*articolo 94, comma 1*).

In assenza degli adempimenti regionali, la zona di rispetto deve riguardare una fascia con un'estensione di 200 metri di raggio intorno al punto di captazione o di derivazione (*articolo 94, comma 6*). Norme che sarebbe più opportuno applicare all'interno degli strumenti urbanistici piuttosto che affidarle ad un procedimento edilizio.

I riquadri ed i relativi richiami normativi, introdotti in questo modulo, sarebbe opportuno completassero anche la modulistica per la SCIA e per il permesso di costruire. Non sembra sia stato preso in considerazione. Inoltre, la permanenza degli errori e delle omissioni già segnalate in occasione dell'illustrazione dei moduli relativi al permesso di costruire ed alla SCIA (per i quali si rimanda all'articolo pubblicato sul *Bollettino di Legislazione Tecnica* n. 9/2014 ed agli approfondimenti contenuti nel volume “*L'asseverazione dei progetti edilizi*”), denota un sostanziale disinteresse a procedere al pur annunciato processo di **standardizzazione** della modulistica edilizia; standardizzazione che, oltre a risultare indispensabile per ottenere una semplificazione sostanziale piuttosto che formale, è soprattutto imposta dalla (pur richiamata) norma di legge che attribuisce ai moduli unificati per i procedimenti edilizi la natura di “*livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*” (articolo 24, comma 4, del D.L. 90/2014, *Fast Find NN13036*).

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE NELLA SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Da notare come, nel modulo in esame, la premessa alle dichiarazioni rese dal professionista nella Relazione tecnica di asseverazione sia stata modificata in:

“Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità DICHIARA”.

La formula contenuta nei modelli riferiti alla SCIA e al permesso di costruire, che recita *“consapevole delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero”*, risulta analoga ma sostanzialmente differente.

Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 è il *“Testo unico in materia di documentazione amministrativa” (Fast Find NN5348)*, e i richiamati articoli 75 e 76 sono riferiti, rispettivamente, alla decadenza dei benefici *“eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”*, e alle norme penali applicabili a *“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico”*.

Le dichiarazioni contemplate dal D.P.R. 445/2000 sono le *“dichiarazioni sostitutive di certificazioni” (articolo 46)*, riferite allo stato (prevalentemente anagrafico) ed ai fatti riguardanti la singola persona, e le *“dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà” (articolo 47)*, concernenti *“stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato”* che possono riguardare anche altri soggetti.

L'articolo 19 della L. 241/1990 (*Fast Find NN1620*), che disciplina la SCIA, alle *“dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà”*, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, affianca le *“attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ... corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione”*, indicate senza alcun riferimento normativo, e senza richiamare le asseverazioni di natura tecnica applicate nelle perizie giurate (di cui all'articolo 5 del R.D. 1366/1922 in materia di semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, *Fast Find NN13695*), che risultano un *“atto pubblico”* formato di fronte al Cancelliere.

È bene ricordare che, proprio in relazione al procedimento della DIA sostitutiva del permesso di costruire, con riferimento agli articoli 23 (*Disciplina della denuncia di inizio attività*) e 29 (*Responsabilità ... del progettista ...*) del D.P.R. 380/2001 T.U. edilizia, la Corte di Cassazione (sezione III penale, sentenza 1818/2009, *Fast Find GP9217*) ha ricordato che gli eventuali vizi dell'asseverazione allegata alla DIA hanno rilevanza penale (in quanto configurano il reato di falso) per la loro natura certificativa, quale *“atto dotato di piena autonomia e rilevanza pubblicistica”*, natura non attribuibile alla medesima asseverazione allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire.

Nel caso delle dichiarazioni che devono rilasciare i professionisti operanti in ambito fiscale e tributario, la legge ha provveduto a distinguere fra *“asseverazione”* (articolo 35 D. Leg.vo 291/1997) e *“attestazione”* (articolo 10, comma 3-ter, L. 146/1998). Parimenti, anche per i procedimenti edilizi sarebbe opportuno definire la nozione e la natura delle dichiarazioni e/o attestazioni e/o asseverazioni che i professionisti sono chiamati a rilasciare, innovando e adeguando quanto già previsto all'interno del T.U. edilizia.

RECENTI ATTI IN MATERIA EDILIZIA ASSUNTI DAL GOVERNO E DALLE REGIONI

Chi scrive queste note avrebbe voluto illustrare con un unico quadro riepilogativo le differenze/divergenze riscontrabili nelle modulistiche regionali, adottate non solo per i procedimenti oggetto della modulistica nazionale (CIL, CILA, SCIA, PDC, DIA sostitutiva) ma anche per gli ulteriori passaggi che costituiscono il procedimento edilizio, dall'autorizzazione delle opere alla loro agibilità. Non è risultato possibile, per un eccesso di variabili che non si riesce a riunire (in maniera intellegibile) in un unico riquadro riepilogativo.

L'illustrazione della varietà e delle particolarità delle modulistiche regionali richiederebbe un'autonoma trattazione per ogni Regione, ovviamente non realizzabile nello spazio di un articolo. Si è quindi operata la scelta di illustrare, quale significativo esempio, le problematiche evidenziabili nell'esame della disciplina edilizia delle tre Regioni che hanno provveduto ad un recente aggiornamento (Emilia Romagna, Toscana, Umbria), presentando una (non omogenea) pluralità di procedimenti e una varietà di applicazioni, che si è sintetizzata nelle tabelle allegate, disponibili nella versione online dell'articolo.

Le regolamentazioni edilizie delle tre Regioni sono accomunate dall'aver provveduto, tra l'altro, ad eliminare dal proprio ordinamento l'istituto della DIA e sostituirlo integralmente con la SCIA, che, in determinati casi, può anche essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire. Anche se tale decisione appare in contrasto con l'interpretazione autentica dell'applicazione della SCIA in edilizia (*articolo 5, comma 2 lettera c*) del D.L. 70/2011), che esclude i casi in cui risulti alternativa o sostitutiva del permesso di costruire, in virtù di questa scelta è evidente che le tre Regioni, avendo già inserito il procedimento alternativo al permesso di costruire all'interno dei propri moduli per la SCIA, non adotteranno alcun modello per la DIA sostitutiva del permesso di costruire.

La **Regione Emilia Romagna**, nella propria L.R. 30 luglio 2013 n. 15 *“Semplificazione dell'attività edilizia” (Fast Find NR29958)*, prevede che (*articolo 13, comma 2*):

“Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare gli interventi di nuova costruzione disciplinati da precise disposizioni sui contenuti planivolumetrici, formali, tipologici e costruttivi, per i quali gli interessati, in alternativa al permesso di costruire, possono presentare una SCIA”.

La **Regione Toscana**, nella propria L.R. 10 novembre 2014 n. 65 *“Norme per il governo del territorio” (Fast Find NR32157)*, prevede che (*articolo 134, comma 2*):

“In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA gli interventi di cui al comma 1, lettere g) [addizioni volumetriche agli edifici esistenti] ed h) [interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva], ove non ricadenti all'interno delle zone omogenee “A” di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, restando comunque ferme le sanzioni penali previste dal D.P.R. 380/2001”.

La Regione Umbria, nella propria L.R. 21 gennaio 2015 n. 1 *“Testo unico governo del territorio e materie correlate” (Fast Find NR32578)*, prevede che (articolo 124, comma 1):

“1. Sono realizzabili mediante SCIA obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 118 [Attività edilizia senza titolo abilitativo] e 119 [Interventi subordinati a permesso di costruire], ed inoltre:

a) gli interventi di cui all'articolo 119 [Interventi subordinati a permesso di costruire], disciplinati da piani attuativi”.

Come si vede, queste tre Regioni non solo non prevedono più nel proprio ordinamento la DIA in edilizia, ma affidano alla SCIA sostitutiva del permesso di costruire la realizzazione di interventi diversi tra loro e, soprattutto, diversi da quelli indicati dal T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001). In particolare la Regione Umbria, con una scelta innovativa, estende la SCIA (obbligatoria) a tutti gli interventi disciplinati da piani attuativi. Scelta, quest'ultima, che appare assolutamente condivisibile a chi scrive queste note, in quanto comporta che le scelte pubbliche siano assunte in sede di strumento urbanistico (e quindi con validità generale) e non rinviate al procedimento edilizio (con possibile applicazione particolare).

L'accordo del 16 luglio 2015, con il quale la Conferenza Unificata ha approvato il modello della DIA alternativa al permesso di costruire, non cita la specialità delle legislazioni di queste tre Regioni, già in vigore al momento dell'approvazione dell'accordo medesimo, né risulta che le tre Regioni abbiano avanzato alcuna osservazione.

Le norme regionali in esame presentano l'ulteriore particolarità di una **definizione degli interventi edilizi** (si vedano gli allegati disponibili nella versione online dell'articolo) che si discosta dalle definizioni fornite dall'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 T.U. edilizia. Provvedono tramite uno specifico articolo le leggi regionali della Emilia Romagna (Allegato articolo 9, comma 1 *“Definizione degli interventi edilizi”*) e dell'Umbria (articolo 7 *“Definizioni di carattere generale”*), mentre la Toscana provvede in sede di differenziazione dei procedimenti (articolo 134 *“Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire”*, articolo 135 *“Opere e interventi soggetti a SCIA”*, articolo 136 *“Attività edilizia libera”*, articolo 137 *“Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia”*).

Il Governo ha impugnato la L.R. 1/2015 della Regione Umbria sul governo del territorio, per vari motivi tra i quali anche la definizione degli interventi edilizi (contenuta nel citato articolo 7), richiamando la sentenza 309/2011 della Corte Costituzionale (Fast Find GP9268) che ha ribadito come spetti allo Stato definire le modalità di autorizzazione dell'attività edilizia e la classificazione degli interventi edilizi, modalità che risultano principi fondamentali per la disciplina del regime

dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. Inoltre, la sentenza 17043/2015 della Cassazione ha ricordato l'importanza civilistica dell'esatta classificazione degli interventi edilizi al fine del rispetto delle distanze legali tra le costruzioni. Come risulta dal sito dedicato all'esame della legislazione regionale da parte del Governo (www.affariregionali.it/banche-dati/), una analoga attenzione non hanno ricevuto la L.R. 15/2013 della Regione Emilia Romagna, che non è stata osservata, e la L.R. 65/2014 della Regione Toscana, che è stata impugnata per diversi motivi ma non in riferimento alla definizione degli interventi edilizi. Differenziazioni non comprensibili in riferimento alla omogeneità degli argomenti.

Non hanno inoltre ricevuto alcuna attenzione, all'interno delle medesime leggi regionali, le norme con le quali sia la Regione Emilia Romagna (articolo 9, comma 2) sia la Regione Umbria (articolo 114, comma 1) hanno attribuito alla SCIA la nozione giuridica di **“titolo abilitativo”**. È opportuno ricordare che, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria, sentenza 15/2011, Fast Find GP9174) che ha decretato che la DIA (ora SCIA) costituisce *“un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge”*, il D.L. 138/2011 L. 148/2011 ha modificato l'articolo 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, introducendo il comma 6-ter che stabilisce che **la SCIA non costituisce un provvedimento tacito**, e quindi non è un titolo abilitativo che si forma per silenzio-assenso, e in quanto tale non risulta direttamente impugnabile dai controinteressati, i quali possono solo sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione avverso il silenzio. Se abbiniamo questi elementi alla diversa natura giuridica delle medesime asseverazioni rese dai progettisti in sede di SCIA piuttosto che di permesso di costruire (come illustrato dalla sentenza 1818/2009 della Cassazione, precedentemente citata), vediamo come per la SCIA operante nelle Regioni Emilia Romagna ed Umbria ci troviamo di fronte ad uno strumento diverso, e che comporta differenti responsabilità professionali, dalla SCIA operante nel restante territorio nazionale.

Contemporaneamente alle vicende appena descritte, la L. 7 agosto 2015 n. 124, che ha conferito una pluralità di deleghe al Governo per riorganizzare la pubblica amministrazione (Fast Find NN13884), ha apportato anche alcune modifiche (immediatamente operanti) alla L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, relative alle modalità di svolgimento della conferenza di servizi (articolo 2), al silenzio-assenso negli atti fra le amministrazioni pubbliche (articolo 3), al procedimento della SCIA e all'autotutela amministrativa (articolo 6).

Questi aspetti, che potrebbero (il condizionale è d'obbligo) avere delle ricadute sui procedimenti edilizi, meriterebbero dei singoli e approfonditi esami, che lo spazio e il tempo a disposizione momentaneamente non consentono, sui quali si tornerà in futuro.

È comunque opportuno sottolineare come, ancora una volta, questi provvedimenti, che si inseriscono tutti nel filone di garantire gli esiti tramite l'automatismo dei procedimenti, appaiono derivare più da scelte ideologiche piuttosto che da un approfondito esame delle risultanze (le cc.dd. *“evi-*

denze empiriche”) di scelte già operate, in un passato più o meno recente. Per restare ai procedimenti edilizi, sarebbe più che sufficiente ricordare l'inefficacia del silenzio-assenso del “titolo abilitativo edilizio in sanatoria” (articolo 32, comma 37, D.L. 269/2003) e del “permesso di costruire” (articolo 20, comma 8, D.P.R. 380/2001).

Va inoltre evidenziato, sommariamente, come il silenzio-assenso negli atti fra pubbliche amministrazioni richiederebbe un immediato intervento sui modelli unici dei procedimenti edilizi, per l'evidente discriminazione che si pone fra chi allega i nulla-osta (comunque denominati) e chi chiede allo sportello unico di provvedere; senza contare che la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4312/2012) ha già indicato che tali automatismi non incidono sui procedimenti autonomi (quali l'autorizzazione paesaggistica) rispetto al procedimento edilizio.

Parimenti, il limite temporale posto per gli annullamenti in autotutela dei procedimenti, si scontra (perché non è coordinato) con quanto già disposto sia in merito alla conclusione dei procedimenti (articolo 2 L. 241/1990) sia all'applicazione delle norme sui poteri sostitutivi e sulle conseguenze per la ritardata conclusione del procedimento (articolo 2-bis L. 241/1990). Le incertezze, così generate, non potranno che avere conseguenze negative sulle responsabilità dei professionisti chiamati ad operare tramite la c.d. modulistica unificata e semplificata.

CONSIDERAZIONI NON CONCLUSIVE

I provvedimenti precedentemente illustrati risultano assunti sia indipendentemente dalla individuazione di un obiettivo da conseguire sia al di fuori di una qualsivoglia modalità concertata tra i diversi livelli istituzionali, nonostante avrebbero dovuto garantire la realizzazione di “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, come vuole la legge e come risulta comunque richiamato (propagandisticamente). Quanto precedentemente illustrato aggiunge, inoltre, ulteriori argomentazioni a sostegno della ineludibile esigenza di procedere, con sollecitudine, ad un riordino dell'intera disciplina edilizia (come già illustrato sul n.4/2014 di questi Quaderni). Gli indirizzi che la legge delega 124/2015 fornisce al Governo per procedere alla riforma dei procedimenti amministrativi (articolo 5), tramite “la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva”, possono trovare applicazione anche nei procedimenti edilizi. Per una reale semplificazione dei procedimenti edilizi, le tre fattispecie potrebbero individuare:

- a) la **comunicazione preventiva**, limitata alle attività di edilizia libera non soggette a procedure di autorizzazione, con riferimento alle opere realizzabili con una normale perizia e diligenza (esempio: sostituzione pavimentazioni e rivestimenti) ovvero in base alle specifiche



tecniche fornite dal fornitore (esempio: sostituzione di una caldaia individuale), per realizzare interventi non incidenti sul territorio e non soggetti ad ulteriori autorizzazioni settoriali, la cui realizzazione non produca modifiche né alla consistenza catastale né alle condizioni di agibilità dell'unità immobiliare;

- b) la **SCIA**, che deve inglobare totalmente non solo la CILA ma anche la DIA sostitutiva del permesso di costruire, in un procedimento che costituisca la modalità ordinaria per intraprendere un'attività edilizia, in attuazione delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale in merito all'adozione di procedimenti che non risultino inutilmente gravosi (sentenza 303/2003) e che risultino strutturati secondo un modello ad efficacia legittimante immediata (sentenza 164/2012);
- c) Il **permesso di costruire**, quale autorizzazione espressa (non complicata da modalità di silenzio-assenso, bensì affidando la certezza dei tempi di definizione ad una corretta applicazione delle norme sui poteri sostitutivi e sulle conseguenze per la ritardata conclusione del procedimento), al quale ricorrere esclusivamente per l'attività edilizia che richieda la verifica non solo delle condizioni di compatibilità urbanistica ma soprattutto della tutela degli interessi pubblici coinvolti, riassorbendo gli istituti, di recente istituzione, del permesso di costruire in deroga e del permesso di costruire convenzionato.

L'attività professionale e le connesse responsabilità dipendono in maniera univoca dalla disciplina dell'attività edilizia. Quanto tempo dovremo aspettare ancora perché il mondo professionale superi il “malpancismo” e dimostri di possedere il coraggio di pretendere una reale semplificazione e la capacità di indicarne i contenuti? ■